

**ABROGAZIONE AER.Q-2100, AER.Q-2110, AER.Q-2120 e AER.Q-140****e successivi supplementi****-Definizione del regime transitorio tra la Normativa DAAA e la Normativa SGD/DNA –**

- Seguito:
- a) M\_D GARM REG2020 0011272 del 05-05-2020;
  - b) M\_D GARM REG2020 0008579 del 02-04-2020.
- Riferimento:
- a) Direttiva SGD-G-039 - Edizione 2018;
  - b) Direttiva SGD-G-036 – Edizione 2018.
  - c) M\_D GARM\_TO REG2020 0001781 del 22/07/2020 (non noto a tutti)
  - d) M\_D GARM\_MI REG2020 0007251 del 08/09/2020 (non noto a tutti)
  - e) M\_D GARM\_MI REG2019 0009484 del 16/12/2019 (non noto a tutti)

**1. Aspetti inerenti il Sistema di Gestione per la Qualità del fornitore:**

Con riferimento ai diversi stadi di avanzamento dei procedimenti di riconoscimento o rinnovo del SGQ di competenza della scrivente Direzione, le conseguenti azioni si articoleranno come segue:

- Sono state concluse, con conseguente rilascio dell'Attestato di riconoscimento, quelle attività di verifica del SGQA che, ancorché avviate prima della data di abrogazione delle PP.TT. AER-Q-2100, AER-Q-2110, AER-Q-2120 e AER-Q-140, hanno avuto esito positivo. Sono in corso ulteriori attività di verifica di conformità presso gli stabilimenti dei fornitori di materiale aeronautico, avviate prima della data di abrogazione delle PP.TT. in parola e il cui completamento è previsto in linea con i piani di audit a riferimento c), d), e) e successive modifiche ed integrazioni. Gli attestati di riconoscimento rilasciati in esito a tali procedimenti non potranno essere più rinnovati: alla loro naturale scadenza troverà applicazione il regime normativo introdotto con le Direttive a riferimento a) e b). Per tutte quelle Ditte che siano state destinatarie di prescrizioni in esito ad audit (Richieste di Azioni Correttive) e al momento attuale non ancora chiuse, è fatto obbligo di ottemperare a tali prescrizioni nei termini in cui queste sono state emanate; in caso contrario non verrà concesso loro il riconoscimento e si informerà SGD/DNA che troverà applicazione la Direttiva a riferimento a).
- È lasciata facoltà alle Ditte che si trovino nella condizione di cui al precedente alinea di ritirare l'istanza e – limitatamente ai rinnovi - di usufruire della proroga di sei mesi al proprio Attestato di Riconoscimento concessa con foglio posto a seguito b). Oltre tale scadenza le Ditte potranno fare istanza di riconoscimento secondo quanto previsto dalla Direttiva a riferimento a).

**2. Aspetti inerenti la gestione contrattuale:**

Verso gli Enti gestori contrattuali si riportano di seguito le linee-guida per la gestione dei contratti che prevedono, all'articolo "Assicurazione della Qualità", l'ottemperanza da parte del contraente delle PP.TT. abrogate:

- Per quanto riguarda i Sistemi Gestione Qualità aziendali, laddove sia richiesta la conformità alle Norme AER.Q-2110 o 2120 tale requisito sarà coperto dagli attestati di riconoscimento AER.Q rilasciati da questa Direzione e ancora in corso di validità, sino alla loro naturale scadenza; successivamente il requisito sarà coperto dalle approvazioni rilasciate in accordo alla rispettiva pubblicazione AQAP riportata nella Direttiva riferimento b).
- Per quanto attiene il rispetto dei requisiti delle Norme abrogate in corso di esecuzione contrattuale, ivi incluse le eventuali revisioni ai Piani di Qualità, nulla cambia in forza della loro natura di obbligazione contrattuale;
- Per quanto riguarda i Certificati di Conformità da esigere in accordo alla AER.Q-140A, essi potranno essere utilizzati fino al termine delle prestazioni contrattuali.